

REGOLAMENTO (CEE) N. 1284/83 DELLA COMMISSIONE**del 25 maggio 1983****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2371/82 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/83 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2371/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 255 dell'1. 9. 1982, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 129 del 19. 5. 1983, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽¹⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	212,97	102,88
	2. a grani lunghi	172,67	82,73
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	266,21	129,50
	2. a grani lunghi	215,84	104,32
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	374,87	175,51
	2. a grani lunghi	421,35	198,79
	b) Riso lavorato :		
	1. a grani tondi	399,24	187,27
	2. a grani lunghi	451,69	213,49
	III. Rotture	73,37	33,68

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.